

IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri..... Presidente
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta membro designato dalla Banca d'Italia
- Avv. Giuseppe Leonardo Carriero membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof.ssa Marilena Rispoli membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario
- Avv. Roberto Manzione membro designato dal C.N.C.U. (estensore)

Nella seduta del 6.03.2012, dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Con nota del 10.2.2011, il cliente contestava la *"irregolare procedura di cessione"* di un mutuo di cui era titolare. Della cessione aveva avuto notizia solo a seguito di una lettera del 3.8.2006, inviatagli dalla società mandataria [l'odierna resistente] della banca cessionaria, nella quale era specificato che il credito nei suoi confronti ammontava a € 35.459,05 (di cui 22.373,52 per rate scadute ed € 13.058,35 per interessi di mora) oltre alle spese legali e di procedura da quantificarsi. Nel ricostruire la vicenda, riferiva poi che in seguito a trattative, per evitare la vendita dell'immobile pignorato, accettava di corrispondere, a saldo e stralcio del debito, la somma di € 38.794,27, come da proposta avanzata dalla resistente con nota del 4.4.2007. In data 11.4.2007, quindi, anticipava la somma di € 13.494,47 – di cui dava notizia con nota del 12.4.2007 – impegnandosi a versare mensilmente la soma di € 1.110,00. La cifra indicata dalla resistente, quale somma ancora dovuta, in una nota del 23.1.2008 (€ 25.476,14) era però contestata dal reclamante con lettera del 31.1.2008, con la quale precisava che la somma da corrispondere ammontava a circa € 10.000,00 in meno di quanto richiesto (e quindi circa € 15.400,00). Successivamente, la resistente comunicava che la *"proposta di definizione del credito può essere accolta"* con un versamento di € 22.000,00. In considerazione di tale ultima richiesta, in data 25.2.2008 il reclamante versava detto importo *"pur di ottenere l'estinzione della procedura esecutiva ancora pendente"*. Dopo tale pagamento, si determinava l'estinzione della *"debitoria"*. Sulla scorta della operata ricostruzione degli eventi, il cliente concludeva lamentando *"la scorretta procedura e l'ingiusto contegno"*



tenuto [dalla resistente]”, che avrebbe condotto all’addebito di “somme non dovute con tassi di interesse elevatissimi” e invitava l’intermediario ad effettuare i controlli del caso. L’intermediario replicava riaffermando la correttezza dei conteggi effettuati per la quantificazione della somma ancora dovuta. Quanto alla contestazione relativa agli interessi, osservava che si trattava di interessi moratori, conteggiati “nei limiti della legge 108/1996”. Precisava, infine, che l’inadempimento -rispetto a quanto concordato in sede di piano di rientro (lettera del 4.4.2007)- aveva “determinato la risoluzione degli accordi intercorsi con la conseguente imputazione degli incassi a deconto del complessivo credito vantato”.

Con il ricorso del 21 novembre 2011, il cliente chiedeva che venissero dichiarati “*illegittimi i tassi di interesse e le spese applicate dalla [resistente] a seguito della [...] cessione del credito*” e che, per l’effetto, si procedesse alla riduzione dell’ “*entità del credito*” ; contestualmente chiedeva dichiararsi “*illegittima e/o irregolare, per mancata comunicazione ai mutuatari, la procedura di cessione del credito, derivante da mutuo fondiario, posta in essere [dalla banca cedente] in favore della [resistente]”.*

Con le controdeduzioni l’intermediario confermava anzitutto la sua qualità di procuratore speciale della società cessionaria –ex art. 58 TUB e 1 e 4 L.130/1999– di un portafoglio crediti (come da pubblicazione in GU n. 148/2005) nel cui ambito era ricompreso quello relativo al ricorrente, qualificato “*in sofferenza*” già dalla banca erogante, che aveva a suo tempo notificato al mutuatario ricorrente “*la risoluzione del contratto e la conseguente decadenza dal beneficio del termine*”. Esponeva, poi, di aver stipulato con il ricorrente un accordo, formalizzato con lettera del 4.4.2007, finalizzato alla sistemazione della posizione debitoria e a “*definire la pendente procedura immobiliare*” e, successivamente, con lettera del 23.1.2008, di avergli comunicato “*il credito residuo, indicato in € 25.476,14, al fine di consentire a quest’ultimo di definire la posizione con anticipo rispetto alla scadenza (22 aprile 2009) stabilita con l’accordo di cui alla lettera del 4.4.2007*”.

Richiamava, ancora, un ulteriore accordo, di natura transattiva, formalizzato con lettera del 20.2.2008, con il quale era pattuita la definizione della posizione –con conseguente rinuncia alla procedura esecutiva e cancellazione di ipoteca – a fronte del pagamento dell’importo di € 22.000,00. Tale accordo, riferisce l’intermediario, era stato rispettato con successiva archiviazione della posizione. Stranamente, osservava l’intermediario, a distanza di tre anni dalla definizione della vicenda, il cliente aveva proposto reclamo e, di seguito, il ricorso all’ABF.

Quanto alla doglianza concernente il tasso di interesse e le spese applicate, il resistente precisava che nessuna contestazione era stata sollevata all’epoca della stipula (e poi dell’adempimento) dell’accordo transattivo (rispettivamente 20 e 25.2.2008). Ribadiva, infine, la correttezza della quantificazione del credito residuo “*calcolato in virtù di quanto aveva formato oggetto di accordo tra le parti ovvero sommando alla sorte capitale gli interessi e le spese nel frattempo maturati ed ovviamente considerando a deconto dell’esposizione i versamenti contabilizzati a sistema*”, precisando di non aver applicato alcuna capitalizzazione, e che i costi addebitati si riferivano “*esclusivamente alle spese legali sostenute in relazione alla procedura esecutiva immobiliare*”, mentre “*il tasso di interesse applicato è quello rilevato trimestralmente da Banca d’Italia per i mutui fondiari in conformità alla Legge 108/1996*”.

Relativamente alla domanda volta a far dichiarare l’illegittimità della cessione del credito, ne eccepiva l’inammissibilità per difetto di preventivo reclamo sul punto e, comunque e nel merito, l’infondatezza posto che la pubblicazione della cessione in GU “*costituisce un adempimento pubblicitario che, nei confronti dei debitori ceduti, produce gli effetti di cui all’art. 1264 del codice civile*”.

DIRITTO

Le istanze del ricorrente si appalesano sostanzialmente generiche (senza concrete e specifiche contestazioni) e formulate con modalità tali da determinare incertezza sui “*fatti ...costituenti le ragioni della (singola) domanda*” (Cfr. art.163 cpc).

Senza considerare che l'accordo transattivo raggiunto – in costanza di pendenza di procedura espropriativa immobiliare - potrebbe configurare un ulteriore limite alla valutazione delle domande formulate con il ricorso in decisione.

In merito alla genericità della domanda, ritiene il Collegio di poter procedere in maniera flessibile, valutando concretamente (anche sulla scorta delle risultanze offerte dal resistente) il contenuto del *petitum*.

Ciò premesso, occorre considerare che il cliente, nel ricorso, chiede che sia dichiarata l'illegittimità del tasso di interesse applicato dall'intermediario senza, tuttavia, specificarne la ragione; probabilmente, anche alla luce delle doglianze espresse nel reclamo (e nella corrispondenza intercorsa con l'intermediario), ne contesta l'eccessiva onerosità, o una capitalizzazione *contra-legem*, ovvero ancora (eventualmente) il carattere usurario. Solleva altresì la questione dell'illegittimità delle spese applicate dalla resistente, anche in tal caso senza specificarne le ragioni e senza indicare le voci alle quali fa riferimento.

Sul punto, occorre osservare che – sulla scorta del prospetto prodotto dall'intermediario (aggiornato al 23.1.2008) - si ricava agevolmente l'insussistenza di anomalie evidenti: non è stata applicata alcuna capitalizzazione e le “*spese/costi*” addebitate – riconducibili alle “*spese legali sostenute in relazione alla procedura esecutiva immobiliare*” – sono tutte compatibili con la vicenda (anche processuale) della procedura.

Quanto alla contestazione circa un presunto errore di quantificazione del debito residuo, occorre rilevare che tale doglianza, formalizzata in sede di reclamo, non risulta reiterata nel ricorso, limitandosi il cliente, in questa sede, a contestare la misura del tasso di interesse e l'applicazione di spese e costi. E comunque, anche in merito a tale doglianza, si rileva che, da una verifica effettuata sempre sul citato prospetto del 23.1.2008, risulta che i versamenti del cliente sono stati tutti contabilizzati.

In ordine all'ultima doglianza rappresentata, infine ritiene il Collegio che la procedura di comunicazione utilizzata (pubblicazione della “*cessione del credito*” in G.U. n.148 del 2005) sia conforme alle previsioni dettate in materia dalla vigente normativa.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI